

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 797}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI, SANGALLI, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, MANFREDI MANFREDO, ORIONE, MAZZOLA, GASCO, SOBRERO, ARMELLA, GORIA

Presentata il 18 novembre 1976

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi ai coltivatori diretti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esigenze di tutela della salute dei lavoratori e di giustizia nei confronti delle categorie tuttora escluse dall'assicurazione sociale contro la tubercolosi suggeriscono alla Commissione lavoro, in sede deliberante, nella seduta del 22 maggio 1975 di affidare al sottosegretario onorevole Bosco una raccomandazione al Governo intesa a rappresentare l'urgenza di un provvedimento per l'estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi ai lavoratori esclusi.

Nell'intento, quindi, di abbreviare i tempi di attesa, cui da sempre sono stati sottoposti i lavoratori agricoli autonomi, presentiamo la presente proposta. Con la stessa si prevede l'estensione dell'assicurazione in argomento a favore dei coltivatori diretti, per sé e per i familiari a carico, secondo la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti. Si è fin troppo spesso verificato, e si verifica tuttora, che le disposizioni concernenti gli agricoli autonomi si

presentano come discriminate con riduzioni rispetto ai trattamenti previsti per gli altri lavoratori. Onorevoli Colleghi, non crediamo che con simile comportamento del legislatore possa mantenersi di una qualche validità sul piano umano e sociale in presenza di una infermità che, sebbene ampiamente debellata, pur resta grave per i casi che ancora si possono verificare.

Pertanto, abbiamo ritenuto di formulare il presente progetto nel quale il trattamento previdenziale è stabilito sulla stessa linea prevista per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, data l'attuale scarsa incidenza del rischio di tubercolosi il contributo già fissato per i lavoratori agricoli fissi per ogni giornata di unità attiva accertata può realizzare un gettito adeguato a sostenere i costi della prevista assistenza.

Si tratta di un atto doveroso nei confronti di questa categoria di lavoratori cui il legislatore ormai non può più sottrarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modifiche e integrazioni, è estesa ai coltivatori diretti, per sé e per i familiari a carico, aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del precedente comma sono familiari a carico quelli risultanti tali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136.

ART. 2.

I soggetti di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi per sé e per i familiari a carico quando abbiano versato almeno un anno di contribuzione pari a 156 giornate.

Per ogni giornata accertata ai fini dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, i coltivatori diretti debbono versare lire 0,24 per contributo base e lire 10 per contributo integrativo. Alla riscossione dei contributi predetti si provvede ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3.

Agli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 1 competono, secondo le norme in vigore per i lavoratori dipendenti, le seguenti prestazioni:

- ricovero in istituto post-sanatoriale;
- cure ambulatorie;
- fornitura di protesi;
- indennità giornaliera;
- indennità post-sanatoriale;
- indennità post-ambulatoriale;
- assegno di cura o di sostentamento;
- assegno per le feste natalizie.

L'indennità giornaliera e l'indennità post-sanatoriale sono maggiorate, per i familiari a carico, di un importo pari a quello degli assegni familiari previsti per i lavoratori

dipendenti. Alle predette indennità si applicano le norme dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

L'indennità giornaliera, fissata secondo le norme dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è calcolata sulla retribuzione determinata con decreto ministeriale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi con qualifica di specializzati.

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di godimento delle prestazioni, di cui al precedente articolo 3, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva ai fini del diritto e della misura della pensione, in conformità di quanto disposto all'articolo 4, primo, secondo e quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

ART. 5.

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, nel primo anno di applicazione della presente legge i coltivatori diretti hanno diritto alle prestazioni, per sé e per i familiari a carico, indipendentemente dal numero dei contributi versati.

ART. 6.

I figli e le persone equiparate a carico di assistiti ai sensi della presente legge hanno diritto all'ammissione gratuita in colonie marine e montane prevista dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7.

Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sé e per i componenti la propria famiglia indicati al secondo comma del precedente articolo 1, i titolari di pensione di cui alla legge 29 maggio 1967, n. 369, sempreché la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.